GRIM Scarl - Gestione Risorse Idriche Molisane
Società Consortile a Responsabilità Limitata
86100 Campobasso (CB), Via Tiberio n. 95
C.F. e P.IVA 01884950708 - REA CCIAA di Campobasso n. 213476
Capitale sociale 799.810,39 - Versato: € 788.312,47

A tutti gli organi di stampa

E, p.c.

Egregio Sig. Presidente della Regione Molise
Ing. Francesco Roberti
Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Egregio Consigliere Delegato al Servizio Idrico Integrato
Avv. Massimo Sabusco
Pec: guido.massimo.sabusco@cert.regione.molise.it

Spett.le ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
Piazza Cavour 5 – 20121 – Milano
PEC: protocollo@pec.arera.it

Trasmissione via PEC - protocollo a margine.

Si ritiene doveroso **rassicurare** gli utenti del Servizio Idrico Integrato della Regione Molise rispetto ad alcune presunte criticità sui ruoli idrici gestiti dalla GRIM Scarl non in ultimo quello sollevato da Cantiere Civico nella conferenza dello scorso 16 maggio.

Nello specifico riteniamo precisare quanto in appresso.

A. **AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO**: Ribadendo con forza l'obbligo di affidamento a un gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) che trova la sua origine storica nella Legge Galli (Legge n. 36/1994) ed è oggi codificato nell'articolo 147 e successivi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) così teso al superamento della frammentazione gestionale ed obbligando tutti i Comuni a confluire in un'unica gestione d'ambito, si evidenzia che con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto all'unanimità dei presenti, la forma dell'affidamento diretto (c.d. 'in house') della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm..ii., e dell'art. 11 della Legge regionale n. 4/2017,nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso.

   Le alternative a detto obbligo ed al modello scelto c.d. "in house" erano quelle della costituzione di una società di capitali individuata con procedura ad evidenza pubblica ovvero a società miste

pubblico-privato: rassicuriamo pertanto gli utenti che la nascita di GRIM è un obbligo di legge e **l'Ente d'Ambito -EGAM- ha inteso legittimamente scegliere il modello in house che tra l'altro ha richiesto una rigorosa motivazione analitica sulle ragioni del mancato ricorso al mercato.**

Nasce così GRIM Scarl il 24.06.2022.

B. **TARIFFE**: Preliminarmente precisando, come più volte fatto, che le tariffe per tipologia di utenti (c.d. TICSI - testo integrato corrispettivi servizi idrici) vengono definite dall'Ente d'Ambito e non già dalla GRIM Scarl che si limita semplicemente ad applicarle, riteniamo precisare e rassicurare gli utenti al fine di superare qualsiasi dubbio quanto in appresso.

i. **CONTROLLI SOCIETA'**: la GRIM Scarl **rassicura** gli utenti che la gestione è soggetta al controllo sui propri bilanci e sulla gestione contabile da parte di un Collegio Sindacale (tre membri professionisti), di una Società di Revisione (PricewaterhouseCoopers Spa) da un Comitato per il Controllo Analogo (cinque Sindaci della Regione Molise) e da un Organismo di Vigilanza (tre membri professionisti). Pertanto solo pensare che i costi aziendali siano spropositati o non conformi/compatibili è del tutto fuori luogo come di seguito sarà dimostrato, ed altrettanto incredibile pensare che esista una "disorganizzazione" che comporti l'incremento degli stessi.

ii. **CONTROLLI COSTI BASE TARIFFA**: ai fini della predisposizione della tariffa che comporta la compilazione, giusta deliberazione ARERA, di svariati tools, la GRIM Scarl si avvale della società AGENIA (https://agenia.it/) prima realtà nazionale per servizi specialistici nei settori regolati – acqua, ambiente ed energia – e centro multidisciplinare per la sua compilazione. I Clienti della stessa società sono rinvenibili alla pagina che segue precisando, all'uopo, che trattasi dei maggiori gestori del servizio idrico in Italia (https://agenia.it/clienti/). Anche l'EGAM si avvale di diversa società (https://utiliteam.it/) la UTILITEAM per le attività proprie di verifica dei dati trasmessi da GRIM e predisposizione della tariffa per singola tipologia di utenza (domestico, caseario, zootecnico, ecc.).

Dominare i complessi meccanismi che presiedono alla determinazione delle tariffe regolate è pertanto condizione necessaria per orientare scelte gestionali nella consapevolezza dei loro effetti tariffari, perseguendo la massimizzazione delle tariffe da applicare nel pieno rispetto delle regole definite dall'Autorità.

Pertanto rassicuriamo gli utenti che la compilazione dei tools per la predisposizione e approvazione della tariffa è controllata da due diverse primarie società.

C. APPROVAZIONE TARIFFE: intendiamo **rassicurare** gli utenti sul corretto processo di approvazione e applicazione della tariffa in quanto esso segue un flusso logico ben preciso, suddiviso in diverse fasi e scenari temporali: specificatamente la GRIM predispone -con l'ausilio dei professionisti di AGENIA- tutti i tools contenenti i dati (costi, investimenti, ecc.) che sono costituiti dalle seguenti schede obbligatorie:

Dati tecnici
Dati di conto economico
Altri dati economico finanziari
Finanziamenti
Elenco soggetti proprietari
Corrispettivi su infrastrutture di terzi
Servizi all'ingrosso: soggetti
Servizi all'ingrosso: vendita
Servizi all'ingrosso: acquisto
Nuovi investimenti
Dismissioni
Ammortamento finanziario
Informazioni su aggregazioni (anche ai fini dello schema di convergenza)
Elenco Bacini Tariffari
Bacini Tariffari e Comuni per Bacino Tariffario
Struttura dei corrispettivi
TIMSII - Consapevolezza nei consumi per utenze raggruppate
Ricavi tariffari - Collettamento e depurazione reflui industriali
Ricavi tariffari totali per Bacino Tariffario
Informazioni per completamento proposta tariffaria
Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore: riepilogo
Dati anni precedenti
Frontiera efficiente
Immobilizzazioni storiche
Conferma investimenti preconsuntivi
Immobilizzazioni dei proprietari
ΔCUIT
Ricostruzione immobilizzazioni del gestore
Calcolo IMN gestore
FRAMEWORK SCHEMI
VRG TETA
CAPEX
FoNI
OPEX
ERC
RC
Schema di convergenza
PEF - Piano tariffario
PEF - Conto economico
PEF - Stato patrimoniale
PEF - Rendiconto finanziario
Elenco Gestori
Tabelle di supporto anagrafica territorio
Tabelle di riferimento (per i menu)
Parametri
Riepilogo IMN

Dopo l'inoltro di TUTTI i tools, l'Ente d'Ambito, assieme ai professionisti di UTILITEAM, elabora la proposta tariffaria sulla base del piano economico-finanziario e del **RAGGIUNTIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** da parte del gestore: quest'ultimo è il principio cardine per garantire la stabilità economica, la copertura dei costi di gestione e la remunerazione del capitale investito per la manutenzione delle reti e per gli utenti di evitare incrementi ingiustificati, mantenendo le tariffe al di sotto del tetto massimo di prezzo stabilito dall'Autorità.

Approvata la tariffa da parte dell'Ente d'Ambito, il gestore, ai sensi dell'articolo 8.2 lettera B) della delibera ARERA 28/12/2023 n. 639/2023/R/Idr è tenuto ad applicare la tariffa così deliberata.

Pertanto **rassicuriamo** gli utenti del SII della Regione Molise che l'applicazione delle tariffe avviene, diversamente da quanto erroneamente affermato, sulla base della deliberazione ARERA e nello specifico

della delibera EGAM n. 32 del 30/10/2025.

I costi vengono inseriti nel calcolo della tariffa con una metodologia standardizzata:

- ✓ Anno di riferimento (a-2): Per determinare la tariffa di un'annualità (es. 2024), ARERA prende a riferimento i costi effettivi registrati nelle fonti contabili obbligatorie di due anni prima (es. 2022).
- ✓ Meccanismo di Conguaglio: Come indicato al comma 8.3 del testo, l'eventuale scostamento finanziario tra i costi provvisori previsti e i costi effettivi consuntivati e **riconosciuti** dall'Autorità genera una quota di conguaglio, la quale viene riallineata nelle tariffe degli anni successivi.

Al Presidente dell'Ente d'Ambito, il Comitato, con la delibera n. 32 del 30.10.2025, ha demandato la trasmissione ad ARERA, mediante il portale dedicato, della deliberazione stessa completa di allegati e documentazione.

D. **ADOZIONE CONGUAGLIO TARIFFE**: premesse le modalità di calcolo della tariffa, consegue che la determinazione della stessa per il SII non è rimessa all'autonomia negoziale tra gestore e utente, ma è il risultato di un procedimento amministrativo regolato, articolato tra livello locale (EGAM) e livello nazionale (ARERA). L'assetto normativo delineato dall'art. 154 del D.lgs. n. 152/2006 comporta che il diritto al corrispettivo del gestore (ruoli idrico) si inserisca in un quadro regolatorio complesso, nel quale la quantificazione delle tariffe e dei relativi ricavi è il risultato di un procedimento "a formazione progressiva", suscettibile di aggiornamenti ed adeguamenti nel tempo.

Ciò posto con Deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, l'ARERA ha approvato il metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), introducendo uno "schema regolatorio di convergenza", applicabile ai gestori che, al momento dell'avvio della gestione, non dispongano di dati tariffari e di costo storici completi (come è avvenuto per GRIM nata nel giugno del 2022....).

Una volta concluso il periodo di convergenza (2022-2023), il Gestore ha dovuto procedere al recupero dei corrispettivi non integralmente fatturati nei confronti degli utenti che avevano registrato consumi superiori rispetto alle stime fissate dalla tariffa di convergenza, posto che la fattura in acconto si fonda su una mera presunzione dei consumi e non su dati effettivi (circostanza che, del resto, costituisce la stessa ratio dell'emissione di fatture in acconto).

Sulla base dei conguagli totali calcolati, l'Ente d'Ambito ha ritenuto di contenere gli incrementi tariffari nei primi tre anni (2024-2025-2026) al fine di mitigare gli impatti sull'utenza, pur garantendo nel contempo l'equilibrio economico – finanziario del gestore, stabilendo le percentuali di incremento della tariffa nel periodo 2024/2029: pertanto il gestore recupererà il conguaglio 2022/2023 con gli aumenti stabiliti con l'approvazione della tariffa MTI-4 periodo 2024/2029.

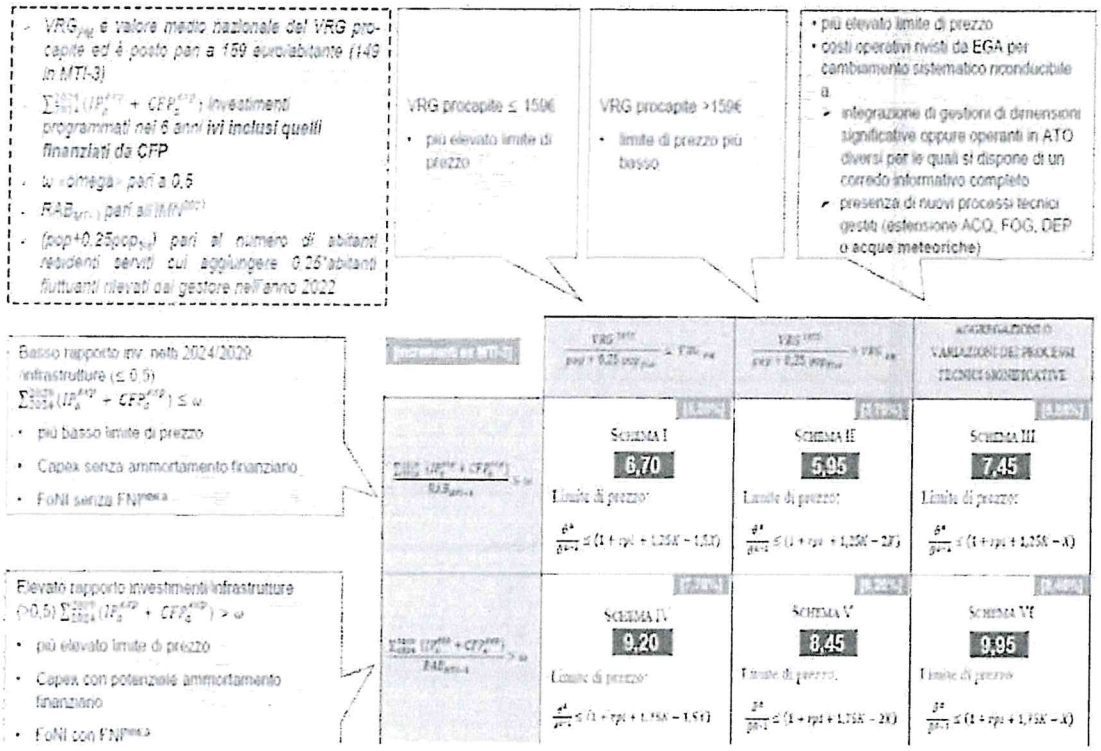
Pertanto **rassicuriamo** gli utenti sulla corretta applicazione del meccanismo di conguaglio e del suo iter logico-giuridico.

E. **SUPERO INCREMENTO MASSIMO PREVISTO DA ARERA:** anche in questo caso **rassicuriamo** gli utenti che la predisposizione tariffaria dell'Ente d'Ambito non ha assolutamente superato l'incremento massimo previsto dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione.

Infatti, come da prospetto che segue, l'incremento delle tariffe hanno avuto un incremento dell'8,86% che risulta essere inferiore al tetto previsto dall'Autorità di Regolazione.

GRIM S.c.a.r.l	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Moltiplicatore tariffario (Teta)	1,089	1,186	1,292	1,421	1,562	1,717
Incremento rispetto all'anno n-1	8,86	8,94	8,95	9,95	9,95	9,95
VRG (€)	26.226.548	28.692.973	31.206.523	34.370.944	37.790.853	41.550.958

Detti incrementi risultano essere in linea con il documento per la consultazione dell'MTI-4, dove all'art.6 comma 6.7, è possibile reperire le indicazioni in merito alla matrice degli schemi regolatori: In aggiunta rendiamo disponibile la slide prodotta da Agenia con i limiti numerici al moltiplicatore per schema di inquadramento.



Pertanto **rassicuriamo** gli utenti sulla correttezza degli incrementi deliberati dall'EGAM e l'operato della GRIM di conguaglio per le annualità 2024 e 2025 -fatturazione Gennaio 2026- essendo stata disposta l'approvazione della suddetta tariffa il 30.10.2025.

F. **SOPRAVVENIENZE**: per "conguaglio idrico" si intende, in via generale, la regolazione a posteriori dei corrispettivi per la fornitura di acqua (o del servizio idrico integrato) rispetto a quanto inizialmente fatturato/contabilizzato; quando tali conguagli incidono in senso negativo sul risultato economico di un esercizio successivo si parla di sopravvenienze passive.

Se il conguaglio idrico riguarda, come nella fattispecie sollevata da alcuni, maggiori costi derivanti da una determinazione definitiva delle tariffe per anni pregressi, si avrà una sopravvenienza passiva deducibile ove il maggior costo sia inerente all'attività e non rientri in categorie fiscalmente indeducibili. Il componente negativo deve essere imputato all'esercizio in cui si manifesta la certezza e l'oggettiva determinabilità del conguaglio che corrisponde alla data del provvedimento di conguaglio ovvero della comunicazione definitiva del gestore o del regolatore in seconda battuta.

Nel sistema italiano, i riferimenti principali sono l'art. 83, 101, 108 e 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) che confermano la deducibilità integrale, quali sopravvenienze passive dei conguagli effettuati da GRIM con la fatturazione di Gennaio 2026 con riferimento alle annualità 2024 e 2025.

Pertanto anche in questo caso **rassicuriamo** gli utenti con attività di impresa che la fatturazione a conguaglio per gli esercizi 2024 e 2025 rappresentano una sopravvenienza passiva da conguagli idrici derivanti da delibere tariffarie (delibera EGAM 30.10.2025 n. 32) deducibile integralmente, se:

I. inerenti all'attività d'impresa;

II. imputate all'esercizio in cui l'onere diventa certo e determinabile (anno della delibera/fattura);

III. non comprendono componenti intrinsecamente indeducibili (sanzioni, penalità, ecc.).

G. **FATTURAZIONE TRIMESTRALE**: **Rassicuriamo** gli utenti del SII che l'avvenuto passaggio da una fatturazione semestrale ad una trimestrale, NON comporta alcun aumento nascosto delle tariffe, in quanto esso rappresenta una mera modifica della periodicità di fatturazione, ampiamente regolata dalle autorità competenti ed il passaggio risponde a specifici obblighi normativi e comporta significativi vantaggi finanziari sia per l'utente che per il gestore stesso.

- ✓ ARERA (con la delibera RQSII) stabilisce una frequenza minima obbligatoria di bollette nell'arco dell'anno, basata sul consumo medio annuo dell'utente:
- ✓ 2 bollette all'anno (semestrale): solo per consumi minimi, fino a 100 metri cubi annui.
- ✓ 3 bollette all'anno (quadrimestrale): per consumi compresi tra 101 e 1.000.
- ✓ 4 bollette all'anno (trimestrale): per consumi medi compresi tra 1.001 e 3.000, o come scelta commerciale migliorativa del gestore verso la platea degli utenti domestici.

Vantaggio UTENTE: importi più contenuti e sostenibili (la spesa complessiva annuale resta identica, ma viene suddivisa in più scadenze), rilevazione tempestiva delle perdite (con bollette più frequenti, eventuali anomalie nei consumi dovute a perdite occulte nell'impianto privato vengono individuate meglio e prima), letture più precise (in quanto con la consegna del progetto di distrettualizzazione e sostituzione dei contatori, avremo una lettura certa dei consumi, riducendo la portata dei successivi conguagli).

H. **PRESCRIZIONE:** le fatture emesse da GRIM nel periodo 2022-2025, e qualificate come "fatture in acconto" con consumo presunto, non esprimono un credito definitivo, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma rappresentano richieste di pagamento parziale riferite a un credito ancora in corso di formazione. Sotto questo profilo, esse sono assimilabili agli acconti previsti in altri rapporti contrattuali di durata, i quali non sono rappresentativi del credito complessivo, ma costituiscono anticipazioni sul corrispettivo finale. Infatti, la fatturazione in acconto su consumi stimati è qualificabile come una modalità di riscossione provvisoria, in attesa della rilevazione dei consumi

effettivi e, quindi, della conseguente fatturazione di conguaglio. Quest'ultima non dà luogo ad un nuovo credito, ma determina in definitiva l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di riferimento.

Fatta questa breve e doverosa premessa **rassicuriamo** gli utenti sulla correttezza delle fatturazioni a conguaglio per il periodo 2024 e 2025 regolarmente emesse con le fatture di Gennaio 2026 in quanto l'eccezione di prescrizione sollevate risultano infondate alla luce di una pluralità di ragioni concomitanti che di seguito riassumiamo:

a. il credito del gestore non può ritenersi né compiutamente formato né esigibile nella sua misura definita fino al momento in cui si rendono disponibili i dati reali di consumo e si consolida il quadro tariffario: ne deriva che la prescrizione non può decorrere durante la fase di applicazione delle tariffe di convergenza, ma soltanto dal momento in cui il credito assume carattere certo, liquido ed esigibile e pertanto dalla deliberazione EGAM del 30.10.2025. Una diversa ricostruzione risulterebbe incompatibile con la stessa logica del meccanismo regolatorio;

b. Le fatture emesse da GRIM nel periodo 2022-2025 costituiscono fatturazioni in acconto su consumi presunti, di natura provvisoria e soggette a conguaglio;

c. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la decorrenza della prescrizione deve essere correlata al momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato, il quale coincide con la definitiva determinazione del credito (avvenuta solo nel 2025);

d. Le fatture in acconto emesse nel periodo 2022-2025, in quanto contenenti richieste di pagamento determinate, hanno la funzione di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..

Come sempre a disposizione di chiunque voglia approfondire gli argomenti trattati e nella consapevolezza di aver sempre gestito il Servizio Idrico Integrato della Regione Molise secondo le normative vigenti in materia, preghiamo la stampa, come sempre vicina alle problematiche degli utenti, di dare quanto risalto più ampio possibile alla presente nota.

Ringraziando anticipatamente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione porgiamo cordiali saluti.

Campobasso, 19/05/2026

GRIM Scarl

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Rag. Massimo Saluppo

Tel. 08741962843
Pec grimolise@pec.it
Web www.grimolise.it